



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

La prevalenza del lessico scientifico nei *consilia* padovani del secondo Settecento in materia penale*

di Gianni Buganza

Si parla in questa sede di “pratiche di arrendevolezza” allo scientifico, assoluta, totale; si parla di un *consilium* giuridico nutrito di un indifferentismo tecnico che si dimostra, sul piano della sostanza delle cose, l’autentico e “segreto padrone” del processo penale di cui è chiamato ad esser parte; di un *consilium* che si fonda sullo statuto scientifico della cultura accademica (settecentesca), posta innanzi all’autorità dei responsabili del giudizio. A questa cultura essi appaiono (sul piano delle evidenze) del tutto pronti a rimettersi.

Il caso di Padova nel secondo Settecento si presenta così di non secondario interesse (forse solo a causa dei vuoti della ricerca europea, come faceva baluginare anche J.J. Plenck nella sua opera del 1781 nel rimandare in tema a prassi berlinesi¹, e nell’attesa che gli studi ci aiutino anche a comprendere cosa accadeva nelle podesterie europee che non erano sedi di università). È un caso che mostra di configurarsi in un profilo di stabile continuità, nel contesto del rapporto tra *Studium* e archivio del *Maleficio*, anche nel suo intatto dispiegarsi nei mutamenti istituzionali post-repubblicani. Esso prende la sua forma da una ricerca sistematica sulle fonti penali in relazione agli anni 1778-1801, affiancata da alcune altre indagini archivistiche, non sistematiche, negli anni Venti, e negli anni Quaranta e Cinquanta del Settecento.

Il *consultor* a cui ci troviamo innanzi, in tale composito spettro analitico, partecipa del rivolgimento epistemologico europeo post-galileiano in ordine alle forme della conoscenza e della interpretazione scientifica del dato. Il *consultor* in oggetto, è evidente, non è il giurista e non è il *peritus in iure*, così come non è il consultore in materie di Stato, ma ha le specificità invece, e precisamente, del docente di materie scientifiche dello *Studium*; e non affianca in alcun modo e in

* Abbreviazioni: AMHP: Acta medicae historiae patavina»; ASPd: Archivio di Stato di Padova; BCB-Vi: Biblioteca Civica Bertoliana, Sezione Antica, Vicenza.

¹ J.J. Plenck, *Elementi di medicina e chirurgia forense*, appresso Francesco di Nicola Pezzana, Venezia 1783 (ed. or. Vienna 1781), p. 14 nota d, su cui G. Buganza, *Iatromeccanica post galileiana, amministrazione della giustizia veneta e discussione internazionale (1727-1801)*, in «Historia et ius», 2 (2012), paper 8, pp. 33-43.

alcun senso, come talvolta i giurisperiti medievali, la Corte, mantenendo un profilo generale molto solido ed evidente di lontananza, di terzietà, di radicalmente altro.

L'estrema seduttività di questo tipo di competenza è un vento silente che soffiava alle spalle del processo. Essa ha motivazioni molteplici (anche di tipo semplicemente umano, ed anche per interessanti questioni di tipo lavorativo) e si nutre di "fede" nella misurabilità delle cose, di oggettivazione, ovvero di superiorità della *novitas* interpretativa. Il perno della sua questione risiede nelle qualità e nelle complessità della ricezione nel processo dello *status* dell'esperto.

1. «Colui che è superiore nell'arte». Indifferentismo del *consultor* e arretramento del giudice

Lo statuto indifferentista e terzo del *consultor*² che si tiene «alto, volando in modo imparziale in mezzo ai problemi e a soluzioni»³, informa completamente le risultanze, quando presente, del processo penale di Padova⁴.

Le configurazioni non sono quelle del *consilium sapientis iudiciale*, ma quelle della chirurgia, della botanica, della medicina, della chimica e dell'astronomia forense. Il problema dell'intersecarsi dei due profili, quello della tradizione del giurisperito trecentesco e quello dello scienziato (tradizionalmente e molto sbrigativamente identificato nel medico), si connota di pensiero giuridico medievale⁵ e di una non risolta somiglianza che è ben lungi da essere identità, oltre che di vari silenzi, *pratiche*, slittamenti. La domanda cardinale del nostro breve discutere era ed è la seguente: come reagiscono – nel riscontro concreto – le corti pretorie di questa città (negli anni oggetto di ricerca) innanzi alla sostanza di quanto espresso nel *consilium* da «colui che è superiore nell'arte» (che sia esso quello preteso *ex officio* o il periglioso *pro parte*)? Ovviamente la risposta, che argomentiamo, risiede già compiutamente nell'*incipit* di questo nostro contributo.

² Si veda M.R. Damaška, *Il diritto delle prove alla deriva*, Bologna 2003 (ed. or. New Haven-London 1997), pp. 114-115 e in molte altre parti del suo studio.

³ Le parole (che ovviamente fanno specifico riferimento ai giurisperiti, ma in quel gioco di specchi che è parte non secondaria di questa vicenda) sono di M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, p. 230 sulle quali anche V. Piergiovanni, *Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di antico regime*, in G. Alpa, R. Danovi, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, p.75.

⁴ Si veda G. Buganza, *Il moto accelerato del sangue. Consulenza scientifica, avvocatura e società nella Padova di fine Settecento*, in «Terra d'Este», 37 (2009), pp. 7-48, e *Omicidio e rivoluzione. Avvocatura penale e consulenza scientifica universitaria nella Padova rivoluzionaria (1796-1799)*, in «Terra e storia. Rivista estense di storia e cultura», 1 (2012), pp. 81-124.

⁵ Si veda R.C. van Caenegem, *I signori del diritto*, Milano 1991, pp. 89-90 e p. 189, ma soprattutto M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp.181-255 e *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e Documenti*, Torino 2007, pp. 29-36, che ricostruisce le «lontane premesse» dottrinali della questione anche negli slittamenti semantici e nell'accavallarsi delle reciprocità e dei rimandi tra medico e giurisperito.

I consulenti di questo magistrato penale sono i figli locali della cultura anti-aristotelica del dubbio, e nel loro indifferentismo rivestono la funzione, solo apparentemente paradossale, di “portar certezza” nel processo attraverso ciò che connota maggiormente il loro tratto interpretativo generale, ovvero la dimensione della misurabilità delle cose⁶. E questi protagonisti del *consulere* – nella Padova forense del secondo Settecento – non sono una nebulosa vaga, da prendere all’ingrosso, ma sono (ovviamente), e sulle carte, i precisi responsabili delle docenze scientifiche di vertice dello *Studium*, proprio quelli. E precisamente: Marcantonio Caldani *in primis*, e in misura assai minore Andrea Comparetti tra i medici, Pietro Sografi *in primis* e Luigi Calza tra gli ostetrici, Marco Carburi per la chimica, Giuseppe Antonio Bonato per la botanica, Vincenzo Chiminello per l’astronomia forense. Ai quali occorre aggiungere, per gli anni Cinquanta, Sografi padre, Girolamo Vandelli, Giacomo Scovolo⁷.

A questo punto si tratta però di chiarire sul piano culturale l’esistenza di un rapporto da scindere, e sul quale la ricerca non si è adeguatamente confrontata⁸: quello tra *consultor* e *peritus* (che era colui che faceva le “*visioni*” forensi sui corpi). Appiattare infatti la consulenza sulla perizia è frutto di una frequentata sbrigatività interpretativa. I due mondi, pur confinanti, non vanno confusi solo per il semplice fatto di una medesima (per i medici) provenienza culturale, per quanto le fonti stesse talvolta alimentino tale genericità nei rimandi di attribuzione (dare del *peritus* al consulente per es.) nella superficialità che qualche volta denota lo scrivere brutale dei notai del *Maleficio*, o per l’occasionalità di qualche prestazione – del resto solo, e comodamente, *intra muros* (come faceva Pietro Sografi⁹).

⁶ Si veda Buganza, *Iatromeccanica post galileiana* cit., che in molte parti si sofferma sulle opere di Cospi e Melchiorri come esemplificazioni in tema.

⁷ Indagini e riscontri archivistici in G. Buganza, *La scienza strumento dell’interesse. Avvocatura, medicina e produzione di certezza nella Padova giudiziaria del secondo Settecento*, in «Terra d’Este», 16 (2006), fasc. 32, pp. 111-139; Buganza, *Il moto accelerato del sangue* cit.; G. Buganza, *Zorzi Marenzi e lo Studium. Un avvocato penale nella Padova scientifico-forense*, in «Società e storia», 33 (2010), fasc. 130, pp. 689-720; G. Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto. Zeffirino Giovan Battista Grecchi davanti alla corte pretoria di Padova (1789-1791)*, in «Studi veneziani», n.s., 61 (2010), pp. 237-382; G. Buganza, *Chimica forense. Padova, 1783-1786: Marcantonio Caldani, Marco Carburi, Paolo Zacchia e il “comune letargo”*, in «Terra d’Este», 21 (2011), fasc. 41, pp. 159-181; Buganza, *Omicidio e rivoluzione* cit.

⁸ Aveva reso esplicita l’essenza ambigua della *quaestio*, con i suoi rischi sul piano analitico, Ascheri, *Diritto medievale e moderno* cit., p. 181 e n. 1, con varie riprese di estrema chiarezza come a pp. 204-205 e n. 75. Ancora oggi (il saggio di Ascheri è del 1976) l’evidenza del problema sollevato dall’autore non ci pare sia stato ben riconosciuta. In ambito medievistico, ottimi intenti di studio in S. Simonetta, *Il principe e il filosofo, II: Consulenti fiscali al servizio di sua Maestà*, e C. Crisciani, *Consilia, responsi, consulti. I pareri del medico tra insegnamento e professione*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 229-241; 259-279. Dedicati invece al mondo del *peritus* forense: G. Buganza, *Il passo geometrico. Seduttività della tecnica e misurabilità delle cose in seno alle corti giudicanti penali venete settecentesche (Padova, 1782-1788)*, in corso di stampa in «Nuova rivista storica», e G. Buganza, *Stupro e ostetricia. Documenti giudiziari, consulenza medica e pratiche peritali nella Padova penale del secondo Settecento*, in «Studi veneziani», n.s., 64 (2011), pp. 247-287.

⁹ Sul lavoro di Sografi si veda Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto* cit.

Il compito dell'accademico, come misura massima, oltre al *consilium*, è quello della formazione (di cui discuteremo nell'"intermezzo" di questo studio), ovvero della docenza. Si può facilmente comprendere, persino epidermicamente, che mai un Morgagni, un Caldani, un docente di chimica dello *Studium*, corrispondente della *Royal Society* o della *Académie de Sciences*, avrebbe potuto essere accostato ad un medico territoriale, ad un "pubblico misuratore", ad una mamma. Nel *consulere* il disprezzo nei confronti di chi ha redatto certe *visioni* è infatti spesso ben lungi che semplicemente adombrato¹⁰.

Per l'ambito strettamente medico il *peritus* forense è espresso dal San Francesco Grande (come il medico di "primo soccorso" Carlo Naliato, per esempio)¹¹ o è il professionista del territorio. La partecipazione allo stesso panorama sulla forza della tecnica nel processo non deve confondersi, sul piano analitico, in una indistinzione di ruoli o funzioni, per quanto talvolta incoraggiata dalla superficialità delle attribuzioni nominali delle fonti (alle quali non è il caso lo studioso si arrenda). Chi si assumerà l'onere di una ricerca sulle motivazioni dell'arretramento (sostanziale) del giudice penale innanzi alla scienza e alla cultura tecnica si troverà di fronte ad un campo di ricerca e a risultanze di grande interesse, oltre che all'emersione allo sguardo dello studioso dei segni di quella che ci siamo permessi di definire come una tendenza fondamentale - in rapporto alle responsabilità della dimensione tecnica nella costruzione delle convinzioni (del corpo giudicante).

2. Intermezzo. La resistibile istituzione dell'insegnamento di chirurgia e medicina forense allo Studium

Antesignano di un'insorgente moda europea, lo *Studium* di Padova nel 1779 istituisce una cattedra, anche se di livello minore, relativa a una materia che inizia ad assumere una dimensione propria: «Aget de tumoribus, de vulneribus et de chirurgia legali e forensi»¹², ne recita la denominazione. La convinzione sem-

¹⁰ «Iudex de medio» definiva il *peritus* l'avvocato Speroni in un passaggio dottrinale di una difesa del 1727 (ASPD, *Archivio giudiziario criminale*, b. 88, fasc. 10, Montagnana 1727, c. 35); ma anche Lorenzo Priori, senza ragionarci sopra, era stato chiaro in proposito a metà Cinquecento (G. Buganza, *Nel travaglio del quotidiano. Padova e le crisi funzionali della giustizia penale nel secondo settecento*, in «Ricerche storiche» 43, 2013, pp. 63-92), altrettanto lo sarà l'avvocato Braga nel periodo napoleonico (ASPD, *Archivio giudiziario criminale*, b. 461, San Martino di Lupari 1796, c. 95) chiedendo provocatoriamente che un *Comitato Chirurgico* subentrasse ai giudici.

¹¹ La figura di Naliato attraversa tanta parte della nostra ricerca: si veda G. Buganza, *Omicidio e Rivoluzione* cit.

¹² B. Bertolaso, *Francesco Luigi Fanzago (1764-1836). Patologo e medico-legale nell'ateneo padovano*, in «Rivista di storia della medicina», 5 (1961), fasc. 2, pp. 235-236 e note: «Questa materia, sia pur introdotta ancora nel 1779 da Camillo Bonioli (...), era, all'inizio dell'800, solo raccomandata dalla stampa, e studiata marginalmente da pochi medici. La cattedra era stata creata, perché gli studenti sentissero dalla viva voce di persona colta, come la legislazione si accordasse con la medicina, e questa fornisce a quella i necessari principi per riuscire proficua». Cfr. anche B. Bertolaso, *Camillo Bonioli (1729-1781). Maestro di chirurgia all'ateneo padovano*, in «Castalia. Rivista di storia della medicina», 18 (1962), p. 1 n. 19, ed inoltre F.L. Fanzago, *Elogio del signor Camillo Bonioli*, Padova

bra pochissima; l'intento quello di contribuire a formare sul tema specifico i medici e i chirurghi che andranno a lavorare sul territorio (in Veneto come in Europa) chiamati a collaborare dalle magistrature penali. L'insegnamento avrà infatti un successo alterno, con interruzioni e timide riprese fino al 1791¹³, arrivando alla sua piena istituzione solo nel dicembre 1806¹⁴.

La cattedra del 1779 non è affidata ad un medico ma a un chirurgo, anche se di alto livello: Camillo Bonioli, allievo diciannovenne di Morgagni, formatosi nel *teaching hospital* di Santa Maria Nova a Firenze¹⁵. Immerso in una "pratica giornaliera", lavora poi a Padova al San Francesco Grande; è vicentino di Lonigo¹⁶. Si tratta, essenzialmente, di un chirurgo ospedaliero colto, formatosi alla "nomotomia", come tutti¹⁷. I Riformatori allo Studio gli riconosceranno 550 fiorini di stipendio annuo¹⁸. L'anno seguente a questa scelta escono nella vicina Ferrara le *Istituzioni teorico pratiche* di Giovan Vincenzo Bononi¹⁹ che, pur essendo arrivato alla docenza²⁰, era essenzialmente un *prattico* di alto livello, con una laurea in medicina, e chirurgo ospedaliero al Sant'Anna²¹.

1782, p. IX e nt. 5, nonché *Professori di materie scientifiche all'Università di Padova nell'Ottocento*, a cura di S. Casellato, S. Pigatto, Trieste 1996, pp. 257-260.

¹³ Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 7.

¹⁴ *Ibid.*, p. 236: «Il 18 dicembre 1806 il Consigliere di Stato Moscati, Direttore della Pubblica Istruzione del Regno, mandava il decreto di nomina esecutivo». L'incaricato sarà Francesco Luigi Fanzago. Scrive Bertolaso, *Francesco Luigi Fanzago* cit., pp. 235-236: «Da questa data il nostro Fanzago segue un nuovo ordinamento didattico. Egli stesso ce lo fa sapere nella sua prolusione, tenuta in forma solenne il 5 marzo 1807 nell'aula dell'Università [di Padova]. In questa lezione introduttiva volge uno sguardo all'epoca che lo precedette nel campo medico-legale, dall'epoca romana al codice criminale di Carlo V, a Fortunato Fedele, che dispose, nel sec. XVI, in ordine logico la materia, fino a Paolo Zacchia autore delle celebri *Quaestiones medico-legales*, pubblicate nel 1621. Si sofferma a ragionare delle opere del Bononi, del Tortosa e infine di Morgagni, che aveva espresso le sue idee nel colossale lavoro *De sedibus*. Soffermandosi sui testi di insegnamento, fa presente che il governo ha destinato per le lezioni, le *Istituzioni teorico-pratiche*, del Bononi (...) e le *Istituzioni di Medicina forense*, del Tortosa. Ad iniziare dal 1819 il Fanzago si servirà inoltre come testo di insegnamento per la *Polizia Medica*, di quello del Frank». È una genesi, questa di Padova, che ben conosciamo, e la prolusione di Fanzago citata da Bertolaso è in realtà F.L. Fanzago, *Discorso marginale*, Padova 1808, di cui oggi si conserva copia all'Istituto di Farmacologia dell'Università. Nella sua brevità questo testo – oltre all'*excursus* storico di nessuna novità (p. 14), all'attenzione per le opere di Tortosa e Bononi (p. 15), al contributo, per così dire di base del "gran Morgagni" (p. 16) e al contributo del *Codice Napoleone* (p. 28) – ha il merito di porre attenzione al tema scientifico-forense dell'origine: l'infanticidio e i problemi abortivi (pp. 18-21) ove la prova docimastica idrostatica viene considerata, e nel 1807, «incertissima».

¹⁵ Fanzago, *Elogio del signor Camillo Bonioli* cit., pp. III-IV.

¹⁶ Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 4 e nt. 1; «Giornale di Medicina», a cura di P. Orteschi, VI, Venezia 1768, pp. 151, 153, 162 e 409.

¹⁷ Sulla normalità di questo tipo di formazione si veda ad esempio A. Carlino, *La fabbrica del corpo*, Torino 1994, pp. 67-132; sui risvolti cfr. il rimando alla situazione di metà Settecento in *Giornale di medicina pratica*, a cura di V.L. Brera, V (1816), pp. 411-420 in rapporto a Boston e alla Società Medica del Massachusetts del 1781.

¹⁸ Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 6.

¹⁹ G. Chiergatti, *La chirurgia forense e la sua evoluzione storico e scientifica verso l'odierna traumatologia medico-legale, con particolare riguardo all'opera di Giovan Vincenzo Bononi (1728-1803)*, in *La storia della medicina legale. Ricerche e problemi*, a cura di C.D. Fonseca, Galatina (Lecce) 1987, pp. 67-77.

²⁰ *Ibid.*, p. 70, n. 5 (sulla base di A. Pazzini).

²¹ *Ibid.* e A. Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna 2006, pp. 113-115.

Scrisse Bertolaso nel 1862 che Bonioli a Padova e Bononi a Ferrara rappresentavano uno dei segni della «emancipazione della medicina legale», nel momento in cui lo *Studio* prendeva atto di una specificità culturale che diveniva disciplina d'insegnamento, pur all'interno di una scelta, questa accademica, di cui non bisogna enfatizzare la rilevanza e che essa stessa non enfatizzava.

Nel 1781 usciva la traduzione, ad un anno dalla sua pubblicazione in tedesco, delle *Istituzioni di medicina e chirurgia forense* di Plenck, il maestro viennese che fondava parte rilevante delle sue valutazioni su *pratiche* berlinesi della fine degli anni Settanta²², trovando continue traduzioni in terra veneta dei suoi libri. Nel 1785 Johann Peter Frank è in cattedra a Pavia, chiamato da Vienna²³ e già mette in crisi la terminologia medico-legale desideroso di distinguersene.

Che avevano da dire Camillo Bonioli, insediato in questo insegnamento, così nuovo, per quanto minore, e così aperto alla discussione europea, e Vincenzo Bononi a Ferrara?

La prassi giudiziaria di Padova, fin dagli anni Quaranta con il giudice al *Maleficio* Bartolomeo Melchiorri, e poi con la completa metabolizzazione concreta delle opzioni di questi anni alla metà degli Ottanta, aveva ampiamente preceduto, e poi simbolicamente accompagnato, l'istituzione di questa timida cattedra con atti, ricezioni assai concrete e scelte di assoluta chiarezza. Ma gli accademici? Camillo Bonioli, alla morte, fece bruciare tutte le sue carte²⁴. Ci rimangono del docente una serie di scritti (solo alcuni dei quali pubblicati nei *Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova*), legati assieme da un suo allievo e amico, *Lezioni e memorie di Medicina*, manoscritti e relazioni accademiche, conservati nella Sala Antichi della Biblioteca Civica Bertoliana di palazzo San Giacomo a Vicenza²⁵. Sono diciotto scritti, alcuni corretti (persino nella forma) da Marcantonio Caldani, titolare della cattedra di Medicina più prestigiosa dello *Studium*; tra questi, solo alcuni entrano nella questione al centro della nostra discussione. Eppure negli anni in cui Bonioli insegna medicina forense, avendo poche decine di metri un *Maleficio* attivissimo in tema, l'Europa tutta si interroga sulle questioni cardine, Frank persino se ne smarca, ma l'autore, oltre al riferirsi ai nomi della tradizione, da Zacchia a Baglivi, riproponendone la storia, poco sembra aver da dire.

Nel *Discorso intorno alle cause delle convulsioni che sopravvengono alle ferite e intorno ai vantaggi che risultano dalla loro conoscenza*²⁶, Camillo Bonioli inizia a confrontarsi con la problematica scientifico-forense, in una veste che vede la forte presenza di Marcantonio Caldani e i suoi dissensi. L'intento di Bonioli è timido, ma interessante e con qualche nota polemica. Il suo discutere non scende in profondità, resta di superficie, ma è una superficie senz'altro colta, e dal suo versante; versante che tiene ad affermare: egli parla di *chirurgia* lega-

²² Plenck, *Elementi di medicina* cit.

²³ Si veda G. Armocida, B. Zanobio, *Storia della medicina*, Milano 2002, pp. 147-148.

²⁴ Fanzago, *Elogio del signor Camillo Bonioli* cit., p. XIX e note.

²⁵ BCB-Vi, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*.

²⁶ *Ibid.*, con postille di Caldani.

le e non di *medicina* legale. È un chirurgo, quello si sente di essere, a quel mondo appartiene. Analizzare il rapporto tra convulsioni e ferite è un lavoro che scende direttamente, esplicita Bonioli, dalla cultura chirurgica *pratica*. L'intento del *Discorso* è di scindere il mondo delle ferite da quello convulsivo: non si indichino più per «gravemente pericolose» ferite «solo per esser seguite dalla convulsione». Le ferite sono da «riconoscere letali o pericolose» in rapporto all'*accidente* e non per la presenza convulsiva, la quale invece dipende «da un apparato di accidenti». A questo, scrive Bonioli, «m'obbliga l'osservazione giornaliera, m'obbliga l'analogia», citando il caso di un *boaro* «giovane e di buona tempra» dell'autunno 1772 e legandosi a Plenck e a Stably (che altri non è che Georg Ernst Stahl, studioso e medico di corte nella Berlino del 1715)²⁷. Berlino dunque torna, ancora una volta, nel discorso medico forense di Padova.

L'autore svilupperà sul tema delle ferite due memorie separate, l'ultima delle quali, anch'essa chiosata da Caldani, di particolare interesse: *Ricerche critiche sopra la cura delle ferite d'arma da fuoco*, questa volta datata 27 novembre 1788²⁸. Le ferite d'*archibugio* come ben sappiamo, sono una costante del mondo penale, e Bonioli dimostra, annota Caldani, quanto male i chirurghi le trattino ma, polemizza il vecchio maestro, il nostro e suo autore non ne spiega il perché.

2.1. «*Ispediente certissimo*». *Gli «elementi obbiettivi e razionali» che si oppongono al «giudicar a casaccio»*

Un altro contributo interessante è il *Discorso sulle marcie*²⁹, nel quale «si mostra che non si conoscono le leggi della loro formazione», quelle leggi «per le quali il materiale morbifico si muta e si concuoce, né l'indole precisa degli ingredienti che concorrono nella composizione e nella fabbrica della marcia, o d'altra liquida materia che esce dalle diverse piaghe e dagli ascessi». Ma è col *De iudicio infanticidij* e *Del modo di dinunziare le ferite ne' vivi e ne' morti onde presentarne una giustissima idea a' tribunali, e correggere molti abusi che in tal proposito vengon commessi*³⁰, che Bonioli ci restituisce un quadro meno pallido della sua docenza nel tema specifico del suo insegnamento.

Nel primo studio evidenzia quali responsabilità abbia la cultura medica (in un argomento così oscuro, scrive) nel giudizio finale in simili contesti, e pensa alla risoluzione dell'enigma in una mediazione che abbia l'asse centrale nella più completa esplorazione esterna e interna del cadavere. Inoltre, in tema di *experimentum*, mette l'accento sulla questione, ben espressa dalle fonti giudiziarie, della putrefazione, che rischia di inficiare lo sforzo probatorio, in quello che Fanzago, finalmente, nelle stesse aule, pochi anni più tardi, definisce nella sua piena incertezza.

²⁷ *Ibid.*, prop. 38.

²⁸ BCB-Vi, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 6, 27 novembre 1788.

²⁹ *Ibid.*, fasc. 11.

³⁰ *Ibid.*, rispettivamente fasc. 13 e fasc. 18.

Nel secondo studio, che avrebbe dovuto essere, come nelle intenzioni espresse, il suo contributo “medico-legale” per eccellenza, e che sviluppa in una serie di capitoli, probabile tema di lezioni svolte agli studenti³¹, la fragilità del pur nobile intento dello studioso si accompagna ad una maggior prudenza, quasi timore diremmo, rispetto alle più chiare convinzioni del ferrarese a lui contemporaneo Bononi (per altro schierato a favore della docimasica idrostatica) che aveva ben colto la problematicità del rapporto scienza-diritto: ovvero che nella denuncia e nella perizia (intendendo riferirsi alle sue risultanze ma anche alla essenza teorica di una presenza) si trovava rappresentata «la vera essenza del processo penale», gli «elementi obiettivi e razionali», «essendo l'unica base scientifica su cui ruota il concetto scientifico di prova»³². «Pietre fondamentali», scriveva con chiarezza, per uscire dall'«incertezza» del processo³³.

Bonioli in questo suo contributo di *chirurgia legale* ad uso degli allievi dello *Studio*, aveva ripercorso la strada consueta, che passava per la descrizione di quello che era stato il tragitto europeo (le decisioni di Carlo V in tema di prova per il reato di infanticidio, uno dei motori propulsivi della questione generale)³⁴, quello storico-religioso (*Levitico, Deuteronomio, Genesi*)³⁵, quello dei grandi autori classici, da Paré a Zacchia, in una disciplina che ora compare dopo tanto brillare, scrive³⁶. Un quadro molto classico il suo, professorale, da erudito e senza molti interrogativi da porsi e da porre.

Il dilemma di fondo, comunque, è chiaro anche per l'autore, per quanto sia evidente che non abbiamo di fronte Tortosa. I tribunali, scrive in una delle poche righe di tutta la sua opera in cui li cita, «presero per ispediente certissimo» di «rimettersi all'accorto giudizio di periti, i quali (...) diradando le tenebre li guidan sovente a buon fine per securissime strade»³⁷.

«Ispediente certissimo», «securissime strade»: ecco la *prudente* terminologia dell'autore, tipica del periodo. Il rapporto, scrive, tra la semplice denuncia della ferita e la sentenza del giudice è fortissimo³⁸. Bononi a Ferrara lo aveva quasi dogmatizzato. I grandi autori che ne discussero furono un punto di riferimento per le istituzioni, «che da' lor savj scritti pigliassero norma i sovrani in far decidere della vita, e del gastigo de' rei»³⁹. Quando poi avvenga che le denunce inviate «ai tribunali sian per lo più imperfette, si mancanti e si mal concepite», allora le «sentenze ingiuste» hanno causa proprio in tali «trascuratezze»⁴⁰. Era il problema che anche Heister nelle sue *Istituzioni* aveva denunciato alla comu-

³¹ Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 7, nt. 21.

³² Chieragatti, *La chirurgia forense* cit., p. 76.

³³ *Ibid.*

³⁴ BCB-Vi, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 18, cap. 1, p. 3.

³⁵ *Ibid.*, p. 2.

³⁶ *Ibid.*, p. 3.

³⁷ *Ibid.*, p. 7.

³⁸ *Ibid.*, p. 7.

³⁹ *Ibid.*, p. 7.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 8.

nità internazionale degli studiosi⁴¹. Ovvero: la formazione culturale chirurgica che aveva esplicitamente a che vedere con la formazione del giudizio⁴². Il rischio, scrive Bonioli, era di «pigliar granchi», di «giudicar a casaccio». Di fronte a ciò si sospendesse il giudizio, ci si affidasse ad un «collegio di medici»⁴³, ovvero si facesse ciò che Plenck additava come esperienza berlinese: si consultassero gli specialisti delle Università.

Per quanto riguarda la presenza dei medici e dei chirurghi in ogni fase, sin da quella iniziale, era bene fosse duplice e che chi faceva la *visione* non fosse la stessa persona che redigeva la denuncia, eccetera: ovvero, anche qui, bella teoria. Appare anche qui forte, ammirato, esplicito il legame con l'opera di Giorgio Baglivi⁴⁴, un vero punto di riferimento a Padova. La tecnica era in stretto rapporto con le questioni climatiche e il raffronto in tema di ferite si dipanava tra Firenze e Bologna, con Roma e la Ragusa dalmata di Baglivi. Le forme pratiche della denuncia per ferite erano espresse con esempi schematizzati, buone per gli studenti⁴⁵: schemi da riprodurre (e che abbiamo visto riprodotti anche nei processi)⁴⁶.

Il problema inoltre del «grado della lesione», come sappiamo, era di assoluta rilevanza pratica⁴⁷, non solo per il rischio di «granchi» da offrire all'«astuzia degli avvocati» ai quali bisogna togliere ogni «mezzo» per le loro scuse⁴⁸, ma anche perché a quel *grado* si lega il *delitto*, al quale la pena deve «adattarsi misuratamente» – «che altro [motivo] non ebbero in misura dello stabilimento della legal medicina»⁴⁹. Innanzi alla morte la «definizione dell'assolutamente mortale»⁵⁰ ci spinge alla cautela e si assiste al lavoro dell'avvocatura per difendersi dal parere medico⁵¹. La putrefazione inoltre è uno dei nodi irrisolvibili e per questo centrali⁵².

I «granchi» della giustizia, in sintesi, avevano basi solidissime, se il perno era nel parere medico; eppure Bonioli, del tutto consapevole, vi costruisce sopra una disciplina che appare poco più che un insegnamento universitario voluto dall'alto, o da una moda culturale d'area tedesca, in cui il luccichio che pareva trapelare dal suo istituzionalizzarsi accademico si scontrava con il semplicismo delle informazioni trasmesse ai discenti.

⁴¹ L. Heister, *Istituzioni chirurgiche di Lorenzo Heistero consigliere aulico... nelle quali si tratta con ottima e affatto nuova maniera chirurgica...*, presso Francesco Pitteri, Venezia 1782.

⁴² BCB-VI, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 18, cap. 1, p. 9.

⁴³ *Ibid.*, p. 13.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 17 e 20-21 (e Buganza, *Iatromeccanica post galileiana*, cit.).

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 23 e 25.

⁴⁶ Persino Grecchi riproduceva per il lettore degli schemi applicativi: Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto* cit.

⁴⁷ BCB-VI, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 18, cap. 1, p. 35.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 36-37 e 48.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 35.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 37.

⁵¹ *Ibid.*, pp. 39 e 48.

⁵² Ivi, p. 49 e pp. 52-53 sulle tecniche di indagine innanzi al problema. Sul tema si veda anche l'ancora importante contributo di E. De Caprariis, *Appunti intorno all'opera medico-legale di Johannes Bohn (1640-1718)*, in «AMHP», 16 (1969-1970), pp. 75-87, a pp. 78-79.

Risaltava ancora una volta l'assoluta problematicità di quel rapporto tra scienza e diritto che la giustizia del Principe perseguiva in questi anni sempre più risolutamente, come risolte parevano le innovazioni metodologiche che provenivano dal mondo dell'alta cultura dopo la possente spallata galileiana. Il Galilei di tutti i suoi affascinati continuatori⁵³. La scienza, ha scritto Premuda, assunse in età post-newtoniana una posizione di centralità in ogni aspetto della cultura; nello spazzar via ogni pregiudizio, è la scienza il modello da imitare⁵⁴. Tale sarà per il mondo della giustizia penale, negli uffici del *Maleficio* e nelle sue prassi concrete. Così per il mondo dell'ospedale di San Francesco Grande, nelle sue realtà effettive, non sempre edificanti⁵⁵.

3. Consilium pro parte

La vicenda della piena ricezione sul piano sostanziale di quanto affermato in seno al *consilium pro parte* è il tratto persino più vivace dell'intera questione. Vicenda che, come abbiamo voluto porre in evidenza, si gioca su un doppio tavolo, quello del *consilium* e quello, ben distinto, della formazione (in forte ritardo sulle pratiche) del *peritus*.

È con le risultanze concrete di tale doppia dimensione della *quaestio* che i Baracchetti, i Braga, Marenzi, Traversa, ovvero i protagonisti dell'avvocatura penale padovana del secondo Settecento, ebbero tutta la vita a che fare. Chi sedeva in corte, e con loro il rettore, mutava ogni dodici-diciotto mesi, eppure le cose si riproponevano, ed anche in anni post repubblicani. Regolarmente, ogni volta che era presente nel gioco la consulenza accademica di parte, l'arrendersi alla sostanza della stessa, al pari di quella *ex officio*, è il dato rilevabile.

Negli anni in oggetto solo in una occasione ci è parso che le corti non si siano arrese al *consultor*⁵⁶. Quello su cui in questa occasione non si ebbe la forza di fare breccia era in rapporto con il reato di aborto. E con l'irruzione, nel febbraio di sedici anni prima, del meccanicismo nella dimensione probatoria del processo penale veneto.

⁵³ Si veda V. Ferrone, *Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982, pp. 237 e ss.

⁵⁴ L. Premuda, *La concezione della scienza nell'Europa settecentesca*, in «AMHP», 30 (1983-1984), pp. 89-101.

⁵⁵ Sul San Francesco si veda la sintesi di G. Ongaro, *Alle origini dell'Ospedale Giustiniano*, in «Padova e il suo territorio», 129 (2007), pp. 41-44.

⁵⁶ Sul caso, del 1756, che aveva coinvolto i professori Scovolo e Vandelli: si veda Buganza, *Zorzi Marenzi e lo Studium* cit.